



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 14/11/2023

### FATTO

Con ricorso pervenuto il 15.06.2023 i ricorrenti, garanti di un rapporto di finanziamento concluso con la resistente, contestano la legittimità di una segnalazione nella banca dati EXPERIAN, sostenendone l'illegittimità *ab origine* e chiedendone la cancellazione.

Rappresentano che in data 5.02.2017 hanno prestato ipoteca volontaria su un immobile di loro proprietà a garanzia del mutuo fondiario concesso a un soggetto terzo. A seguito del diniego ricevuto da altri intermediari ad una richiesta di finanziamento e una di rinnovo di affidamento bancario, hanno appreso della presenza, quali garanti, di segnalazioni negative in Experian. Con il reclamo hanno contestato tali segnalazioni, chiedendone la cancellazione sulla base dei seguenti presupposti:

- in quanto meri datori di ipoteca non sono responsabili dei mancati pagamenti della mutuataria;



- non hanno mai ricevuto alcun sollecito di pagamento o comunicazione preventiva di segnalazione.

A seguito del rigetto del reclamo, con il ricorso affermano che l'intermediario deve:

- riscontrare la richiesta ex art. 119, comma 4 del T.U.B. avanzata con riguardo alla consegna dei seguenti documenti: contratto di mutuo, piano di ammortamento, privacy, aggiornamenti contrattuali, comunicazioni periodiche, preavvisi di segnalazione;

- cancellare le segnalazioni negative, in quanto non corrette, in considerazione del loro coinvolgimento nel mutuo quali meri datori di ipoteca;

- risarcire il danno causato, per un totale pari a € 98.206,00 così specificato:

1. Per il primo ricorrente, € 13.316,00, così dettagliati:

- mancata concessione di un finanziamento per la ristrutturazione di un B&B. Tale finanziamento sarà concesso dopo la cancellazione delle segnalazioni con aumento del tasso e un maggiore esborso pari ad € 3.174,00, a cui si aggiungono gli utili che si sarebbero prodotti con l'apertura del B&B;

- spese per l'assistenza difensiva pari € 1.000,00;

- danno biologico causato dallo stress subito quantificato, secondo le tabelle del danno biologico di lieve entità aggiornate dal D.M. 08/06/2022, in € 9.142,00.

2. Per il secondo ricorrente, € 30.891,00, così dettagliati:

- mancata surroga con riduzione del tasso applicato del 3%, con danno pari ad € 20.749,82;

- spese per l'assistenza difensiva pari € 1.000,00;

- danno biologico causato dallo stress subito quantificato, secondo le tabelle del danno biologico di lieve entità aggiornate dal D.M. 08/06/2022, in € 9.142,00.

3. Per la terza ricorrente, € 53.999,00 così dettagliati:

- mancata concessione di un prestito necessario ad effettuare degli urgenti lavori, a seguito della quale ella è stata costretta a smobilizzare dei titoli prima del dovuto, ovvero quando ancora non avevano maturato una plusvalenza del 10% pari ad € 1.681,00;

- perdita da vendita di azioni per € 13.441,00;

- mancata concessione del mutuo che ha impedito alla ricorrente, in qualità di Presidente di una cooperativa, di acquistare un terreno. Tale mutuo verrà concesso dopo la cancellazione delle segnalazioni con un tasso superiore ed un conseguente maggiore esborso pari a € 7.812,00, ai quali si aggiungono gli utili che si sarebbero prodotti con l'acquisto del terreno;



- mancata surroga con riduzione del tasso applicato del 3%, con danno pari ad € 20.923,19;
- mancata concessione di una carta di credito con impossibilità a partecipare ad un viaggio di gruppo;
- spese per l'assistenza difensiva pari € 1.000,00;
- danno biologico causato dallo stress subito quantificato, secondo le tabelle del danno biologico di lieve entità aggiornate dal D.M. 08/06/2022, in € 9.142,00.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Afferma che i ricorrenti hanno prestato ipoteca volontaria su un immobile di loro proprietà, a garanzia del mutuo fondiario di € 150.000,00 concesso a un soggetto terzo con rogito notarile del 29/03/2011. A causa della difficoltà della mutuataria nel pagamento delle rate, nel febbraio 2017 le parti hanno stipulato un atto di *"rinegoziazione del contratto di mutuo e ricognizione di debito"*, con il quale è stato riformulato il piano di pagamento; tutti gli odierni ricorrenti, in qualità di "parte datrice di ipoteca" sono intervenuti nell'atto e lo hanno sottoscritto, ricevendone copia. Nonostante la rinegoziazione, le difficoltà della mutuataria sono proseguite.

In merito alle contestazioni mosse con l'odierno ricorso, l'intermediario controdeduce quanto segue:

- con riguardo alle segnalazioni negative quali "garanti" del rapporto, sebbene sia corretta la qualificazione dei ricorrenti come "garanti" del finanziamento concesso, il quale si trova in un'indubbia situazione di persistente irregolarità nel pagamento delle rate (irregolarità non oggetto di contestazione), sotto il profilo formale non sono stati reperiti i preavvisi di segnalazione inoltrati ai datori di ipoteca e pertanto, a seguito del reclamo, è stata richiesta la cancellazione, recepita da Experian lo scorso giugno. Pertanto, considerato che i ricorrenti non sono più oggetto di alcuna segnalazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo a tale domanda.
- con riguardo alle domande di risarcimento di danni, patrimoniali e non patrimoniali causati dalla segnalazione, l'intermediario ne richiede il rigetto in quanto l'orientamento ABF è nel senso che, in caso di segnalazione illegittima per mancanza del requisito formale (come nel caso di specie), il risarcimento non può essere riconosciuto in presenza di elementi che ne attestano a ogni modo la legittimità sostanziale. Inoltre, il danno deve essere provato e i ricorrenti si sono limitati per lo più a dichiarazioni di loro provenienza e a documentazione insufficiente. Quanto ai danni non patrimoniali, questi sono riferiti ad un generico "stress psicofisico" che non è stato provato.



Con le repliche, i ricorrenti hanno confermato che le segnalazioni non sono più presenti, insistendo per l'accoglimento delle altre domande. Con le controrepliche l'intermediario ha sostanzialmente ribadito la propria posizione.

## DIRITTO

E' incontestato tra le parti che a carico dei ricorrenti fossero state effettuate segnalazioni di tipo negativo (effettuate per la prima volta a marzo 2020, per ritardo relativo a 3 o più rate o mensilità), delle quali i ricorrenti sostengono l'illegittimità *ab origine*, chiedendo la loro cancellazione e il risarcimento dei danni. E' altrettanto incontestato che le segnalazioni siano state rimosse. I ricorrenti, con le repliche, insistono però per l'accertamento della loro illegittima effettuazione e nelle ulteriori domande di risarcimento danni e consegna di documenti. Il Collegio, pertanto, ritenuta cessata, a valle della presentazione del ricorso, la materia del contendere con riferimento alla cancellazione della segnalazione, procede a valutare tali ulteriori domande.

I ricorrenti contestano di essere stati segnalati quali "garanti" del rapporto *de quo* nonostante il loro coinvolgimento sia limitato al fatto di essere terzi datori di ipoteca, ed in quando tali, non responsabili dei mancati pagamenti della mutuataria. L'intermediario sostiene, invece, che sia corretto qualificare i ricorrenti quali "garanti" poiché tale definizione ricomprende tanto le garanzie personali quanto quelle reali.

Sulla scorta di consolidata giurisprudenza dei Collegi (si vedano Collegio di Roma, dec. n. 8061/19; Collegio di Torino, dec. n. 18171/18), ritiene questo Collegio che dalla segnalazione dovrebbe emergere con chiarezza la modalità del coinvolgimento. Un mero riferimento al soggetto, inquadrato quale "garante", non consente di cogliere la sostanziale differenza fra colui che ha prestato una garanzia personale e il terzo datore di ipoteca, che non è coobbligato, né è parte del rapporto. La mancata chiarezza che discende da una impropria assimilazione fra i diversi modelli di garanzia, crea, quindi, un'informativa distorta, determinando - come è accaduto nel caso concreto, oggetto di controversia - una segnalazione pregiudizievole, che non si giustifica, verso il terzo datore di ipoteca. Non si può non rilevare come la segnalazione possa avere delle conseguenze dirette sulla sfera giuridico-patrimoniale del c.d. terzo datore di ipoteca, per il quale, proprio in virtù degli effetti della segnalazione, devono valere le stesse cautele che l'ordinamento predispone per il debitore principale (*in primis*, l'obbligo di segnalazione). Anzi, le cautele dovrebbero



semmai essere maggiori, poste le differenze tra il soggetto che presta una garanzia personale e il terzo datore di ipoteca che non è coobbligato né è parte del rapporto.

Alla luce di quanto precede, le segnalazioni a carico dei ricorrenti devono essere considerate illegittimamente effettuate.

Si procede quindi a valutare la fondatezza delle voci di danno formulate in parallelo dai ricorrenti.

La prima ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata concessione di un finanziamento per la ristrutturazione di un B&B e un maggiore esborso successivo a fronte dell'aumento del tasso, oltre la perdita degli utili che si sarebbero prodotti con la gestione del B&B. A sostegno allega però un mero prospetto, di produzione unilaterale, inidoneo a costituire prova circa l'*an* e il *quantum* del lamentato danno.

Chiede, in secondo luogo, il rimborso delle spese per l'assistenza difensiva, presentando un preventivo. Non dimostra, pertanto, di avere affrontato tali spese e, anzi, conferma di non averlo ancora fatto.

In terzo luogo, chiede il risarcimento del danno biologico causato dallo stress subito quantificato, secondo le tabelle del danno biologico di lieve entità aggiornate dal D.M. 08/06/2022. Con le repliche, si limita ad insistere sulla correttezza dei criteri di quantificazione, ma nulla argomenta sull'*an*. Si deve escludere che il danno non patrimoniale (come, del resto, qualunque danno del quale si chieda il risarcimento) possa essere considerato esistente *in re ipsa*. Pertanto, anche sotto tale profilo la domanda non può trovare accoglimento.

Il secondo ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata surroga con riduzione del tasso applicato del 3%. A sostegno allega un mero prospetto, di produzione unilaterale, inidoneo a costituire prova circa l'*an* e il *quantum* del lamentato danno.

Chiede, in secondo luogo, il rimborso delle spese per l'assistenza difensiva, presentando un mero preventivo. Non dimostra, pertanto, di avere affrontato tali spese e, anzi, conferma di non averlo ancora fatto.

In terzo luogo, chiede il risarcimento del danno biologico causato dallo stress subito quantificato, secondo le tabelle del danno biologico di lieve entità aggiornate dal D.M. 08/06/2022. Con le repliche, si limita ad insistere sulla correttezza dei criteri di quantificazione, ma nulla argomenta sull'*an*. Si deve escludere che il danno non patrimoniale (come, del resto, qualunque danno del quale si chieda il risarcimento) possa essere considerato esistente *in re ipsa*. Pertanto, anche sotto tale profilo la domanda non può trovare accoglimento.



La terza ricorrente lamenta, in primo luogo, un danno da mancata concessione di un prestito necessario ad effettuare degli urgenti lavori, che l'ha costretta a smobilizzare dei titoli prima del dovuto, ovvero quando ancora non avevano maturato una plusvalenza del 10%. Lamenta anche una perdita da vendita di azioni. Nella stessa linea, lamenta la mancata concessione del mutuo, che le avrebbe impedito, in qualità di Presidente di una cooperativa, di acquistare un terreno. Mutuo che verrà concesso dopo la cancellazione delle segnalazioni con un tasso superiore ed un conseguente maggiore, ai quali si aggiungono gli utili che si sarebbero prodotti con l'acquisto del terreno.

Si evidenzia in proposito che, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, il danno da mancato accesso al credito è da qualificarsi come danno da perdita di *chance*, e, per poter ottenere il risarcimento, il danneggiato ha l'onere di dimostrare che il diniego sia dovuto esclusivamente alla segnalazione negativa in CRIF. Il cliente ingiustamente segnalato deve dimostrare, cioè, che la segnalazione ha prodotto effetti pregiudizievoli rilevanti, nelle voci del danno emergente e del lucro cessante (Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019). Nel caso di specie, non è possibile ricavare dalla documentazione che attesta la mancata concessione dei finanziamenti che essa sia dovuta alla presenza della segnalazione

Lamenta, quindi, la mancata surroga con riduzione del tasso applicato del 3%. A sostegno allega un mero prospetto, di produzione unilaterale, inidoneo a costituire prova circa l'*an* e il *quantum* del lamentato danno.

Si duole anche della mancata concessione di una carta di credito, con conseguente impossibilità a partecipare ad un viaggio di gruppo. La comunicazione allegata, tuttavia, quale ragione del diniego menziona esclusivamente la valutazione del merito creditizio.

Chiede altresì il rimborso delle spese per l'assistenza difensiva, presentando un mero preventivo. Non dimostra, pertanto, di avere affrontato tali spese e, anzi, conferma di non averlo ancora fatto.

Infine, chiede il risarcimento del danno biologico causato dallo stress subito quantificato, secondo le tabelle del danno biologico di lieve entità aggiornate dal D.M. 08/06/2022. Con le repliche, si limita ad insistere sulla correttezza dei criteri di quantificazione, ma nulla argomenta sull'*an*. Si deve escludere che il danno non patrimoniale (come, del resto, qualunque danno del quale si chiedi il risarcimento) possa essere considerato esistente *in re ipsa*. Pertanto, anche sotto tale profilo la domanda non può trovare accoglimento.

Quanto alla domanda *ex art.* 119, comma 4 del T.U.B. con riguardo alla consegna del contratto di mutuo, del piano di ammortamento, del modulo privacy, degli aggiornamenti



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contrattuali, delle comunicazioni periodiche e dei preavvisi di segnalazione, in sede di controdeduzioni l'intermediario ha allegato il contratto di mutuo, l'atto di rinegoziazione dello stesso e il rendiconto del mutuo al 31.12.2022. Ha pertanto chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

All'interno della documentazione prodotta non sono presenti né i preavvisi di segnalazione, né l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. In merito, l'intermediario afferma la liceità del trattamento, ai sensi dell'art. 6 del Codice di condotta, facendone derivare la non necessità di acquisire il consenso dell'interessato.

In sede di repliche, parte ricorrente contesta l'illegittimità del trattamento dei propri dati personali, avvenuto senza previa sottoscrizione della relativa informativa.

Sul punto, considerato che l'intermediario non ha depositato i documenti richiesti, espressamente ammettendo di non avere mai richiesto l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e di avere inviato i preavvisi di segnalazione, il Collegio non può che accertare la illegittimità di tale comportamento e confermare, anche sotto tale aspetto, la valutazione di illegittimità delle segnalazioni.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario nei termini di cui in motivazione, e dispone la restituzione di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI